

**I vizi di forma che rendono inammissibile il ricorso.
(Cass. Pen., Sez. III, 11 settembre-15 novembre 2019, n. 46468)**

Due sono i vizi di forma che rendono il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: a) il suo inoltro via pec, in violazione dell'art. 583 c.p.p.; b) il mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari di cui al secondo comma dell'art. 582 c.p.p. Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG, ROBERTA BARBERINI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS), articolando cinque motivi, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 04/04/2019 della Corte di appello di Cagliari che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano, ai sensi articolo 666 c.p.p., comma 2, la richiesta di revoca della condanna per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, e di conseguente "immediata liberazione".

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione e/o la falsa interpretazione delle norme penali nonché la violazione dell'articolo 666 c.p.p.

Premette che con sentenza del 17/11/2014 della Corte di appello di Cagliari, irrevocabile il 03/12/2014, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 43 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, a lui ascritto per aver abusivamente realizzato, nel 2008, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico dichiarata di notevole interesse pubblico, un terrapieno lungo venticinque metri, largo tredici ed alto tre in un solo punto, quello più elevato. Successivamente alla data di irrevocabilità della condanna, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 dell'11-23/03/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1-bis, nella parte in cui prevede: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed". Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Nel caso di specie, poiché la volumetria del terrapieno era decisamente inferiore a settecentocinquanta metri cubi, il fatto oggetto di condanna integrava esclusivamente la contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 già prescritta alla data della sentenza al pari delle altre contravvenzioni edilizie dichiarate contestualmente estinte per prescrizione dalla Corte di appello.

Tanto premesso, poiché sta spiando una pena divenuta illegale, la richiesta di revoca è tutt'altro che manifestamente infondata e di certo non poteva essere deliberata de plano ai sensi dell'articolo 666 c.p.p., comma 2.

1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o la falsa interpretazione delle norme penali e dell'articolo 673 c.p.p.

Richiamati gli argomenti esposti nel primo motivo, aggiunge che, data la consistenza dell'opera abusivamente realizzata, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la sentenza di condanna in ossequio all'articolo 673 c.p.p.

1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa interpretazione delle norme penali, violazione del principio del "favor rei", violazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma a seguito di errore materiale di calcolo matematico. Afferma che la propria istanza non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile per le

seguenti ragioni: a) il terrapieno realizzato aveva un volume irrisorio; b) il medesimo giudice dell'esecuzione, in un precedente provvedimento, aveva erroneamente calcolato il volume nella misura di 975 mc. avendo utilizzato come numeratore il dato di tre metri di altezza (25x13x3) mentre il terrapieno era alto tre metri in un solo punto, quello più elevato, per cui il calcolo corretto era il seguente: $(25 \times 13 \times 3) : 3 = 325$ mc.; c) si tratta di un errore sempre emendabile a causa della natura illegale della pena irrogata che, in quanto tale, può essere sempre revocata; d) in ogni caso, il calcolo effettuato dal giudice dell'esecuzione costituisce una palese violazione del giudicato e del principio del "favor rei" perché il fatto-reato ritenuto dal giudice dell'esecuzione è platealmente diverso da quello oggetto di contestazione e di condanna.

1.4. Con il quarto motivo, che reitera gli argomenti proposti con quello precedente, deduce la violazione e/o la falsa interpretazione delle norme penali e la mancata applicazione della sentenza di illegittimità costituzionale.

1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'articolo 676 c.p.p., comma 3, osservando che non sarebbe stato nemmeno necessario reiterare una decina di istanze (tutte dichiarate inammissibili) per chiedere l'estinzione del reato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare d'ufficio.

2. Con memoria del 06/08/2019 il (OMISSIS), nel reiterare gli argomenti già sviluppati con il ricorso, ha allegato un nuovo provvedimento della Corte di appello di Cagliari che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha accertato che il volume del terrapieno in questione è pari a 487 metri cubi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per vizi di forma.

4. Il (OMISSIS) il 24/04/2019 aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza del 04/04/2019 inoltrando l'atto via posta elettronica certificata e senza firma al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari.

4.1. La Corte di appello, cui l'atto è stato trasmesso dal PG il 13/06/2019 a seguito di sollecito del (OMISSIS), ha correttamente qualificato l'opposizione come ricorso per cassazione e l'ha trasmessa a questa Corte con provvedimento del 17/06/2019.

4.2. La qualificazione dell'opposizione come ricorso per cassazione è indubbiamente corretta perché il decreto impugnato è stato adottato de plano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 666 c.p.p., comma 2, il quale prevede che avverso il provvedimento è consentito il ricorso per cassazione.

4.3. Orbene, due sono i vizi di forma che rendono il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c): a) il suo inoltro via pec, in violazione dell'articolo 583 c.p.p.; b) il mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 582 c.p.p., comma 2.

4.4. Quanto al primo profilo, è consolidato il principio di diritto – che deve essere qui ribadito – secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili (Sez.

5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272781; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, Rv. 271677; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Rv. 266931).

4.5. Quanto al secondo profilo, il deposito del ricorso presso l'Ufficio del Pubblico Ministero non soddisfa nessuna delle condizioni di validità dell'impugnazione previste dall'articolo 582 c.p.p., a causa della natura tassativa delle indicazioni ivi contenute che escludono in radice il Pubblico Ministero tra i possibili destinatari dell'atto. Ne' il pubblico ministero, che è una delle parti processuali, può essere utilizzato come tramite per il deposito dell'impugnazione da inoltrare al giudice competente e ciò perché l'atto deve essere presentato personalmente ovvero a mezzo incaricato, persona quest'ultima legata all'impugnante da un rapporto fiduciario di natura privatistica e personale. Tanto meno il pubblico ministero può essere considerato "giudice incompetente" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 568 c.p.p., u.c.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.